

DISEGNO DI LEGGE 2487

d'iniziativa dei senatori

CASSON, Mariapia GARAVAGLIA, NEROZZI, DELLA SETA, D'AMBROSIO, BIANCO, BUBBICO, LUSI, VITA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, GALPERTI, MARITATI, MUSSO, Marco FILIPPI, DELLA MONICA, CHIURAZZI, NEGRI, LUMIA, GARRAFA, MAZZUCONI, MONGIELLO, BONDELLI, CAROFIGLIO, FONTANA e SCANU

Comunicato alla presidenza 7 dicembre 2010

Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e delega al Governo in materia di assetti e competenze istituzionali.

Onorevoli Senatori. — La salvaguardia di Venezia e del suo ambiente lagunare costituisce ormai da decenni un obiettivo di qualità non solo a livello nazionale, ma addirittura mondiale.

Sono passati quasi cinquant'anni dalle prime, specifiche e articolate normative, volte alla tutela prioritaria di Venezia e della sua laguna. In particolare, dopo l'alluvione e l'acqua alta eccezionali del 1966, che misero a repentaglio città e ambiente lagunare e che colpirono fortemente l'opinione pubblica internazionale, si è venuto formando un corpus normativo speciale, che mostra però i segni del tempo.

Da allora, infatti, molta acqua è passata sotto ai ponti e un intero ambiente e un'intera società sono profondamente mutati. Come sono profondamente mutati i suoi abitanti e le attività economiche, imprenditoriali, industriali, sociali e culturali dell'intero bacino lagunare.

Si impone, pertanto, una rivisitazione anzi una nuova visione normativa, che consenta alla città di Venezia e alla sua laguna di mettersi al passo con i tempi, eliminando intoppi e difficoltà amministrativi e burocratici, pur tenendo sempre presente la necessità di salvaguardare un ambiente umano e naturale particolarmente delicato.

In tale ottica, va innanzitutto superato il centralismo pressoché assoluto della vigente normativa e va riconosciuto il ruolo fondamentale che in tale materia e settore spetta alle autorità locali, soprattutto in questo periodo storico, in cui si parla molto — alle volte a vanvera — di federalismo istituzionale e finanziario.

Inoltre, non c'è dubbio che l'iter del presente disegno di legge sarà lungo e articolato, necessitando dell'intervento diretto e accurato, oltre che di tutte le forze politiche, pure delle varie categorie e associazioni, di qualsiasi natura, presenti sul territorio. E ciò proprio al fine di approfondire realmente le vere necessità di Venezia, della sua laguna e dei suoi abitanti, al di fuori e al di là di ogni ottica emergenziale, proponendo politiche della residenza e politiche produttive, che siano al contempo al passo con i tempi e rispettose dell'uomo e del suo ambiente.

Per quanto concerne la parte finanziaria, si segnala che per la realizzazione degli interventi è stata predisposta una copertura che coniuga contemporaneamente una visione di rigore nella gestione dei conti pubblici con la possibilità di

effettuare interventi per lo sviluppo dei territori. Parte delle risorse necessarie alla realizzazione del piano generale degli interventi sono recuperate infatti tramite la riduzione di spese inutili e sprechi della pubblica amministrazione.

Per la restante parte, sono recuperate attraverso le entrate a bilancio dello Stato (dazi e IVA) derivanti da attività svolte all'interno del porto di Venezia.

Il disegno di legge si compone di undici articoli.

L'articolo 1 definisce la salvaguardia di Venezia e della sua laguna quale obiettivo di preminente interesse nazionale, da perseguire mediante il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano.

L'articolo 2 istituisce il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia, al quale sono demandati l'approvazione del piano generale degli interventi, la fissazione dell'ammontare delle risorse finanziarie da destinare annualmente sulla base delle priorità definite nel Piano e l'approvazione della composizione dell'Ufficio di piano. Il presidente del Comitato deve inoltre trasmettere ogni anno al Parlamento una relazione consuntiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, su cui le Commissioni parlamentari competenti esprimono parere.

L'articolo 3 prevede l'istituzione del summenzionato Ufficio di piano e ne definisce funzioni, composizione e modalità operative, precisando che ne è presidente il sindaco del comune di Venezia.

L'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo per il trasferimento delle funzioni e degli uffici del Magistrato delle acque di Venezia al sindaco di Venezia, in qualità di presidente dell'Ufficio di piano, ed al consiglio comunale di Venezia.

L'articolo 5 introduce una serie di disposizioni attuative per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, attinenti, tra l'altro, alla tutela della laguna, al disinquinamento, al risanamento degli edifici pubblici e privati, agli incentivi, alle aziende, al patrimonio artistico, delle attività portuali, alla ricostruzione demografica e sociale, al piano per Porto Marghera e per l'area portuale di Chioggia, alla competenza sulle bonifiche dei siti inquinati, al risanamento igienico-edilizio, alla nautica

anche da diporto, allo scavo dei canali, al commercio, al turismo.

L'articolo 6, nel definire principi e criteri direttivi, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno più decreti legislativi recanti una disciplina della circolazione acquedottistica del traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell'ambito della laguna di Venezia.

Per la manutenzione delle città di Venezia e di Chioggia e per la rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana, all'articolo 7 si elencano le aree, sdemanializzate e cedute gratuitamente ai comuni dell'area.

La composizione della Commissione di salvaguardia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171 e all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 369, e le modalità di espressione di pareri da parte della stessa sono disciplinati dall'articolo 8.

L'articolo 9 dichiara l'area relativa al distretto idrografico delle Alpi orientali quale area denuclearizzata.

I successivi articoli 10 e 11 contengono norme relative al finanziamento delle opere ed alla copertura finanziaria.

Art. 1.

(Finalità ed obiettivi)

1. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata obiettivo di preminente interesse nazionale. La Repubblica ne garantisce la salvaguardia naturale e ambientale, la valorizzazione artistica, storica, archeologica, e promuove lo sviluppo sociale ed economico della città di Venezia e del suo complesso sistema lagunare; ne tutela, in particolare, l'equilibrio idraulico, fisico e morfologico, rimuovendo le cause dei dissesti idrogeologici e del degrado esistenti; ne risana e preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo, favorendo la vitalità socio-economica dell'area nel quadro degli indirizzi sullo sviluppo sostenibile indicati nel Programma d'azione delle Nazioni Unite denominato «Agenda 21» adottato a Rio de Janeiro il 3-14 giugno 1992, e nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie in materia ambientale.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate mediante il piano generale degli interventi

del sistema lagunare veneziano. Tale piano è sottoposto alla valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, e di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di valutare preventivamente la sostenibilità ambientale degli effetti sul territorio, diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei delle diverse azioni programmate.

3. Il piano generale degli interventi prevede direttive, indirizzi, prescrizioni, piani e programmi settoriali ed interventi, concernenti:

a) il riequilibrio idrogeologico e morfologico della laguna, per contrastare il processo erosivo e la perdita di sedimenti fini nello scambio mare-laguna;

b) la riduzione dei livelli di marea in laguna, per porre al riparo tutti gli insediamenti urbani dalle acque alte attraverso:

1) interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto;

2) interventi di iniezione su strati geologici profondi volti al sollevamento antropico, previ studi scientifici specifici e adeguati, valutati dall'Ufficio di piano di cui all'articolo 3;

3) interventi integrati per insulae e di innalzamento delle parti più basse dei centri storici e delle isole dell'estuario, da ottenere in connessione con i programmi di manutenzione urbana;

c) l'apertura all'espansione delle maree delle valli da pesca, le quali, anche se in concessione, appartengono dall'origine al bacino demaniale marittimo costituente la laguna di Venezia, ai sensi dell'articolo 28 del codice della navigazione e dell'articolo 822 del codice civile;

d) la tutela e la valorizzazione del paesaggio lagunare;

e) il risanamento delle acque della laguna e del bacino idrografico direttamente sversanti nel corpo idrico ricettore lagunare;

f) gli interventi per la manutenzione delle città di Venezia e di Chioggia e per la rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana, secondo gli interventi e le indicazioni di cui ai commi 5 e 6;

g) programmi per la tutela, il restauro e la conservazione dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico-architettonico mobiliare e immobiliare pubblico delle città della laguna di Venezia;

h) un piano della mobilità e della accessibilità alla città storica di Venezia dall'intero comprensorio dell'area veneziana;

i) un piano di bonifica e recupero dei siti inquinati, localizzati nel sito di interesse nazionale (SIN) e nell'ambito della laguna, nonché nel sistema ambientale delle gronde lagunari individuato nel piano d'area della laguna di Venezia (PALAV);

l) un piano per la riconversione e lo sviluppo dell'area di Porto Marghera e dell'area di «Isola Solaris», già ponte vecchio del comune di Chioggia che preveda altresì una sua gestione unitaria, con garanzia preliminare dei

posti di lavoro e della sicurezza ambientale e dei cittadini;

m) un piano per la produzione e la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate nei processi produttivi e per i fabbisogni civili, privilegiando le fonti pulite e rinnovabili ed escludendo il ricorso all'energia nucleare;

n) un piano per la nautica da diporto per natanti-imbarcazioni compatibili con la tutela della laguna di Venezia;

o) il riconoscimento della laguna di Venezia come area di rilievo internazionale ai sensi della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

4. Il piano generale degli interventi è redatto, per quanto riguarda le lettere da a) ad e) del comma 3 del presente articolo, tenendo conto delle direttive e degli indirizzi del piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali istituito con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Il ripopolamento residenziale nelle città e nelle isole delle città di Venezia e Chioggia, considerate le loro particolari condizioni storico-culturali, fisiche-strutturali ed economiche, è perseguito attraverso interventi integrati di manutenzione urbana, volti ad assicurare:

a) il risanamento igienico ed edilizio, mediante scavo e smaltimento dei fanghi dei ri, sistemazione di ponti e fondamenta, opere di sistemazione della rete fognaria con messa a norma degli scarichi, sistemazione e razionalizzazione dei sottoservizi a rete, consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i ri, opere di innalzamento delle parti basse della città, realizzazione di un completo piano sicurezza antincendio;

b) la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione, la nuova edificazione e l'acquisizione di immobili da destinare al mantenimento ed allo sviluppo della residenzialità, dei servizi pubblici e delle attività socio-economiche negli insediamenti lagunari;

c) interventi da realizzare, previa convenzione con i comuni di Venezia, di Cavallino e di Chioggia, sul patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico, quali aziende sanitarie locali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fondazioni, enti religiosi e culturali, università;

d) l'assegnazione di contributi da parte dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare residenziale privato;

e) l'assegnazione di contributi per l'acquisto della prima casa di abitazione;

f) l'occupazione temporanea di immobili privati non utilizzati;

g) il restauro e la ristrutturazione di edifici demaniali di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico, previa convenzione con i comuni di appartenenza;

h) provvedimenti di tutela e salvaguardia dell'uso degli immobili per abitazioni ad uso esclusivamente residenziale, anche in deroga a normative nazionali e regionali;

i) provvedimenti per ridurre il moto ondoso ed assegnazione di contributi per l'adeguamento delle caratteristiche delle carene dei natanti e degli organi di propulsione meccanica;

l) una gestione della sanità dedicata e circoscritta a Venezia, a Chioggia ed alle isole della laguna.

6. La rivitalizzazione socio-economica della città di Venezia, al fine di contribuire ad assicurare una nuova fase dello sviluppo economico del territorio veneziano, impostata su prospettive occupazionali e su una migliore qualità del lavoro, nonché sui principi di compatibilità ambientale nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie in materia, è perseguita attraverso:

a) l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria e secondaria da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di aree site nei propri confini comunali da destinare ad insediamenti produttivi e ad altre attività socio-economiche;

b) il governo del turismo attraverso la promozione e lo sviluppo di un turismo consapevole e di qualità, l'organizzazione ed il controllo dei flussi, il miglioramento dell'offerta e dei servizi;

c) la promozione e la valorizzazione delle istituzioni e del patrimonio culturale, della ricerca e della produzione scientifica, anche con la creazione di centri di eccellenza di carattere internazionale;

d) contributi o incentivi per la riconversione ecologica o per l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico per quelle aziende o sistemi di aziende pubbliche e private localizzati o che si impegnino a localizzarsi nel territorio comunale;

e) interventi a supporto di un'industria avanzata, legata alla green economy, che favorisca l'integrazione con il settore terziario e con la logistica di trasformazione;

f) contributi o incentivi per la realizzazione di infrastrutture necessarie allo sviluppo delle attività portuali, intermodali e cantieristiche dell'area provinciale veneziana;

g) l'istituzione del parco nazionale della laguna di Venezia, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive del piano generale degli interventi.

7. Il piano generale degli interventi è elaborato per un arco di tempo di dieci anni, con programmi triennali di spesa annualmente aggiornati ed assicurati dalle norme e dalla copertura finanziaria di cui agli articoli 10 e 11. Il piano prevede un fondo per studi e ricerche ed è redatto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia)

1. È istituito il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia, di seguito denominato «Comitato», composto dal Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo presiede, e dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia, Chioggia, Cavallino e da un rappresentante dei restanti comuni della conterminazione lagunare.

2. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) l'approvazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano e dei relativi programmi di attuazione annuali e triennali, predisposti e redatti dall'Ufficio di piano di cui all'articolo 3;

b) la fissazione dell'ammontare delle risorse finanziarie da mettere a disposizione annualmente, attraverso la legge di stabilità, sulla base delle priorità richieste dal piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano e dello stato di attuazione dello stesso;

c) l'approvazione della composizione dell'Ufficio di piano.

3. I componenti del Comitato, qualora non facciano già parte della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del distretto idrografico delle Alpi orientali di cui all'articolo 64, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne integrano la composizione per tutte le decisioni riguardanti le lettere da a) ad e) dell'articolo 1, comma 3 della presente legge.

4. Il presidente del Comitato trasmette ogni anno al Parlamento una relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del piano generale degli interventi. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere sulla relazione entro venti giorni dalla data dell'assegnazione e, comunque, entro la data di presentazione del disegno di legge di stabilità annuale. Nella relazione consuntiva e nel parere delle Commissioni, sono in particolare analizzati gli eventuali ritardi o le difficoltà riscontrati e sono individuate le misure da adottare per superarli. Nel periodo transitorio, che va dalla data di entrata in vigore della presente legge alla data di approvazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, il Comitato provvede alla fissazione di risorse finanziarie, da erogare ai sensi degli articoli 10 e 11, per interventi prioritari ed urgenti riscontrabili all'interno del piano.

Art. 3.

(Ufficio di piano)

1. È istituito l'Ufficio di piano con sede presso il comune di Venezia. Esso svolge le seguenti funzioni:

a) redige, monitora ed aggiorna il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano;

b) gestisce il sistema informativo;

c) trasferisce i dati e le elaborazioni ai comuni di Venezia, di Chioggia, di Cavallino e

di quelli della gronda lagunare, che provvedono all'informazione alla cittadinanza in un quadro di democrazia partecipata;

d) verifica la correlazione sistemica del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano;

1) con tutte le azioni finalizzate a rimuovere le cause del degrado dell'ambiente lagunare veneziano e, in particolare, con gli effetti che la realizzazione degli interventi diffusi produce sull'inversione del processo erosivo della laguna e sugli eventi di marea medio-alta a breve e medio periodo nonché, per le maree eccezionali, sugli interventi alle bocche di porto, in vista anche dei cambiamenti climatici in atto soprattutto su scala regionale, tenendo presente le dinamiche di sviluppo compatibile del traffico portuale;

2) con il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente versante nella laguna di Venezia redatto dalla regione Veneto e con i piani redatti dalla citata Autorità di bacino del distretto idrografico delle Alpi orientali;

3) con il programma degli interventi di manutenzione urbana e di rivitalizzazione socio-economica della città di Venezia e dell'area veneziana di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1;

e) ha competenza in via esclusiva in materia di bonifica dei siti contaminati all'interno della conterminazione lagunare, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 239, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in deroga a quanto disposto dall'articolo 252 del decreto legislativo medesimo;

f) fissa i termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze.

2. L'Ufficio di piano è composto da tecnici di comprovata esperienza, provenienti dagli organici delle amministrazioni di seguito indicate e sono rispettivamente designati, uno per ogni ente:

a) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, preferibilmente tra appartenenti all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

b) dal Ministro per i beni e le attività culturali;

c) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, preferibilmente tra appartenenti al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

d) dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

e) dal presidente della giunta regionale del Veneto;

f) dal sindaco del comune di Venezia;

g) dal sindaco del comune di Chioggia;

h) dal sindaco del comune di Cavallino;

i) dall'Autorità portuale di Venezia;

l) dall'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 203 del 31 agosto 1989.

3. I membri dell'Ufficio di piano sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ufficio di piano è presieduto dal sindaco del comune di Venezia o da un suo delegato, il quale provvede con cadenza quadrimestrale a trasmettere una relazione al Comitato sullo stato di avanzamento del piano generale degli interventi. Il presidente assicura l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge; comunica immediatamente i termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze e, in caso di inadempienza, informa il Comitato, il quale entro trenta giorni dispone la sostituzione dell'ente con un commissario ad acta.

5. L'Ufficio di piano è diretto da un coordinatore di grado dirigenziale di comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge. È nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il sindaco del comune di Venezia e con il presidente della giunta regionale veneta, e svolge inoltre funzioni di segretario del Comitato.

6. L'Ufficio di piano, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale di personale di ruolo comandato dalle amministrazioni rappresentate, privilegiando competenze già presenti e funzionali ai contenuti del piano generale degli interventi. Esso può avvalersi, per comprovato motivo e in assenza di specifiche competenze all'interno delle amministrazioni rappresentate, di esperti anche esterni alla pubblica amministrazione. Il finanziamento dell'Ufficio di piano è garantito dalle risorse provenienti dal fondo per studi e ricerche di cui all'articolo 1, comma 7.

7. Entro un mese dalla nomina dei membri, l'Ufficio di piano definisce la pianta organica e adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 4.

(Trasferimento di funzioni al sindaco e al consiglio comunale di Venezia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di modifica della legge 5 maggio 1907, n. 257, e delle norme attinenti alla navigazione marittima in laguna, per il trasferimento al comune di Venezia, nella persona del suo sindaco, in qualità di presidente dell'Ufficio di piano di cui all'articolo 3 della presente legge, delle funzioni e delle competenze sulle acque della laguna di Venezia appartenenti attualmente al Magistrato alle acque di Venezia.

2. Il decreto di cui al comma 1 dispone il trasferimento delle funzioni e degli uffici del Magistrato alle acque di Venezia al sindaco di Venezia, in qualità di presidente dell'Ufficio di piano, con particolare riferimento alle funzioni svolte dall'Ufficio salvaguardia di Venezia e dalla sua sezione di vigilanza lagunare, dall'Ufficio tecnico del Magistrato alle acque, dall'Ufficio tecnico per l'antiquamento della laguna di Venezia, dal Centro sperimentale per modelli idraulici e dal suo Ser-

vizio informativo, garantendo ai nuovi uffici adeguata autonomia e capacità finanziaria.

3. Restano ferme le competenze del Magistrato alle acque per i canali portuali e per le altre sue attribuzioni.

4. In ogni caso, è trasferita al comune di Venezia la competenza sul bacino di San Marco e sul canale della Giudecca, per i quali ogni regolamentazione, limitazione o interdizione del traffico è attribuita al consiglio comunale di Venezia.

Art. 5.
(Norme di attuazione)

1. Gli investimenti per il sistema MOSE (Modulo sperimentale elettromagnetico) sono fatti rientrare nel capitolo della legge di stabilità annuale di previsione dello stanziamento annuale e triennale indifferenziato volto al finanziamento del piano generale degli interventi.

2. In applicazione dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 3, commi terzo e quarto della legge 29 novembre 1984, n. 798, il Governo provvede a disciplinare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la conclusione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto, e comunque sorti anteriormente al 31 luglio 2010, in base alla concessione in forma unitaria accordata ai sensi del citato articolo 3 della legge n. 798 del 1984, inclusi quelli definiti ai sensi dell'Atto aggiuntivo alla Convenzione generale tra il Magistrato alle acque di Venezia e il Concessionario, di cui al repertorio n. 8067 dell'11 maggio 2005.

3. Gli interventi di lavori pubblici facenti parte del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano finanziati con la presente legge sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).

4. L'ammontare delle somme delle opere, degli incentivi e dei contributi compresi nel piano generale degli interventi è considerato al di fuori del conteggio dei limiti del patto di stabilità.

5. Al fine della salvaguardia della morfologia lagunare, sono previsti interventi finalizzati alla mitigazione dei processi di risospensione dei sedimenti dei bassifondi della laguna ed alla reintroduzione di acque dolci e di sedimenti di origine fluviale.

6. Nell'ambito degli interventi alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea, sono introdotte misure, anche ad integrazione o variazione del progetto-sistema MOSE, volte a rendere gli interventi alle bocche di porto corrispondenti ai principi di sperimentabilità, reversibilità e gradualità, congrui rispetto alla riduzione dei livelli delle maree medio-alte. In tempi successivi, possono essere previsti progetti a medio e lungo termine conseguenti e sostenibili rispetto al principio di precauzione, rapportati alla previsione dell'aumento del livello dei mari.

7. Nell'ambito delle azioni volte alla ricostruzione demografica e sociale che contrasti e inverta l'esodo della popolazione residente di Venezia insulare e delle isole della laguna, le competenti amministrazioni comunali, nei propri strumenti di pianificazione, possono regolamentare le destinazioni d'uso degli immobili censiti come residenza, anche in deroga a leggi nazionali e regionali vigenti. Nell'ambito delle assegnazioni di edilizia residenziale finanziata con fondi di legge speciale, sulla base di criteri fissati da deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, viene prevista la priorità a favore dei soggetti colpiti da provvedimenti esecutivi di rilascio; vanno inoltre previste adeguate percentuali per giovani coppie e single. I comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti sono autorizzati, in deroga al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad affidare a cooperative costituite al 90 per cento da cittadini residenti la gestione dei servizi di carattere prevalentemente locale, attribuendo a dette cooperative il diritto di prelazione sull'esecuzione di detti servizi fino al limite di 300.000 euro.

8. Il piano programma degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia – progetto integrato rii, ridefinito dall'accordo di programma sottoscritto il 3 agosto 1993, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, ed il programma attuativo degli interventi integrati per il risanamento igienico-edilizio della città di Venezia e delle isole della laguna sono parte integrante del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano. Tutti i canali interni comprensivi dei marginamenti esterni della città di Venezia diventano di competenza del comune di Venezia ai sensi degli articoli 4 e 1, comma 5, lettera a).

9. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo finanziati con la legge speciale in Venezia insulare, nelle isole della laguna, nel centro storico di Chioggia e nel territorio entro la conterminazione lagunare del comune di Cavallino, riguardano gli edifici ed i complessi di interesse monumentale, storico ed artistico d'uso pubblico individuati ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 5, lettera a), le priorità programmatiche sono disciplinate da apposite deliberazioni dei rispettivi consigli comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino, che recepiscono quanto disposto dall'articolo 11 della legge 29 novembre 1984, n. 798. I proprietari di un immobile ad uso residenziale, che risulti inutilizzato da almeno quattro anni senza giusta causa, sono tenuti a versare al comune di Venezia l'imposta sui fabbricati calcolata sulla base catastale aggiornata, aumentata almeno cinque volte per ciascun anno di inutilizzo, nonché una addizionale sull'imposta del reddito pari al 5 per

cento. Il mancato pagamento delle imposte suddette costituisce privilegio legale di primo grado sull'immobile. A tutela del proprietario il comune, effettuati accertamenti ritenuti opportuni, notifica e trascrive atto di diffida per l'immediato utilizzo dell'immobile. Per i contratti stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione nei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti e per i contratti stipulati per la vendita a detti comuni di immobili destinati alla residenza, i trasferimenti sono esenti dall'imposta di registro, di diritti catastali e delle imposte ipotecarie, e i diritti notarili sono ridotti della metà. Nell'ambito delle azioni volte alla incentivazione della residenza nel centro storico e nelle isole della laguna è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di alienare immobili con destinazione ad uso residenziale. Rimangono in vigore gli articoli 9, secondo comma, 10 e 19 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

10. La regione Veneto verifica il rispetto dell'obbligo da parte della competente ASL 12 di provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla formazione di un bilancio della gestione amministrativa di Venezia insulare ed isole della laguna separato da quello di Mestre terraferma, adattando gli standard della ospitalità e della assistenza territoriale riconoscendo la specificità lagunare.

11. Per gli incentivi alle aziende o alle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), le amministrazioni comunali hanno facoltà di applicare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, imposte inferiori all'aliquota applicata in Italia. Gli incentivi ai privati sono assegnati dai comuni interessati a seguito di bando, sulla base di progetti finalizzati alla realizzazione di programmi valutati favorevolmente dai rispettivi consigli comunali.

12. Per la tutela, il restauro e la conservazione dei beni culturali pubblici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera g), il piano contenente le priorità è vidimato dal Sovrintendente il polo museale veneziano e dal Sovrintendente ai beni architettonici e paesaggistici e redatto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. In riferimento alle attività portuali, nelle operazioni di scavo dei canali portuali la quota dei fondali è correlata alla dinamica dell'inversione del processo erosivo, di dissesto e degrado dell'intero bacino lagunare.

14. Nell'ambito del piano della mobilità del territorio veneziano, all'interno della conterminazione lagunare, per evitare sconvolgimenti degli equilibri idrogeologici di sedimenti consolidati, morfologie, falde acquifere e altri fluidi liquidi o gassosi, non possono essere eseguite operazioni di scavo al di sotto dello specchio acqueo lagunare per la posa di condotte adibite al trasporto di persone e merci; tale trasporto è organizzato con modalità e mezzi di trasporto ad alta e qualificata tecnologia, adeguata, compatibile a breve

è sostenibile a lungo termine nell'ambiente lagunare. Detto piano recepisce le deliberazioni del consiglio comunale di Venezia sulla regolamentazione dei flussi turistici, che indica un numero massimo sostenibile di visitatori per Venezia insulare e differenzia la mobilità turistica, che non deve però prevedere tempi e percorsi più veloci rispetto a quelli previsti per residenti e lavoratori pendolari.

15. Nella redazione del piano per l'area di Porto Marghera di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e), sono previsti:

a) la messa al bando dei cicli produttivi di materie prime, prodotti intermedi e prodotti finali classificati nelle categorie dei prodotti cancerogeni genotossici, seguendo il prioritario criterio del principio di precauzione;

b) la messa al bando dei cicli produttivi e stoccaggi rientranti nelle previsioni della direttiva 96/82/CE, del Consiglio, del 9 dicembre 1996;

c) la definizione dei tempi per la dismissione degli impianti non più compatibili con l'ecosistema lagunare e con la sicurezza di cittadini e lavoratori, nonché per l'adeguamento degli impianti esistenti ai criteri di qualità ambientale perseguiti dalla presente legge;

d) l'individuazione di un'area ecologicamente attrezzata, in cui privilegiare azioni, metodologie e tecnologie miranti alla riduzione di rifiuti, potenziando al massimo selezione, recupero e loro utilizzo e tendenti ad agevolare la bonifica, il restauro e la difesa del territorio;

e) preliminari e inderogabili provvedimenti e forme di garanzie economiche per tutti i lavoratori coinvolti nella chiusura o ristrutturazione dei cicli produttivi, fino al loro reinserimento in attività di società o enti nell'area industriale veneziana, mediante il ricorso ad accordi tra enti pubblici e privati giuridicamente vincolanti;

f) l'interesse pubblico generale nella realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e sviluppo economico e produttivo.

16. Per tutte le aree inquinate comprese nei SIN e facenti parte del territorio comunale di Venezia e della gronda lagunare individuata nel PALAV, in applicazione della norma di cui all'articolo 239, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in deroga all'articolo 252, commi da 4 a 8, del medesimo decreto, la titolarità delle procedure e delle autorizzazioni per bonifiche o messe in sicurezza previste dal titolo V del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è attribuita in via esclusiva all'Ufficio di piano di cui all'articolo 3 della presente legge. L'autorizzazione del progetto di bonifica e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. Se il progetto di bonifica

prevede la realizzazione di opere sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione. La proprietà dei siti inquinati che provvede ad avviare le operazioni di bonifica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con oneri a proprio carico beneficia della defiscalizzazione dei costi della bonifica dagli oneri fiscali dovuti a qualsiasi titolo allo Stato o alla regione. Tali benefici valgono anche a favore delle società dalla medesima controllate prima dell'acquisizione dell'area. I Piani urbanistici attuativi per poter essere approvati devono indicare le destinazioni d'uso specifiche ed aver ottenuto l'approvazione del progetto di bonifica dell'area inquinata. I permessi di costruzione possono essere rilasciati solo dopo l'attuazione del progetto di bonifica.

17. Il piano per la nautica di diporto di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), individua la localizzazione e la soglia limite dei posti di ormeggio e in darsena per natanti-imbarcazioni compatibili con la tutela della laguna di Venezia, riconfigura il confine del Polo nautico previsto dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) adottato, con l'esclusione dell'ambito di arenile e mare prospiciente il Lido e Pellestrina e Murano e prescrive, altresì, regole per la destinazione delle darsene e degli approdi a natanti di specifiche dimensioni, caratteristiche e potenza di motore.

18. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) Laguna di Venezia».

19. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Ufficio di piano, provvede alla delimitazione territoriale del Parco nazionale della Laguna di Venezia, la cui direzione e gestione è affidata alle competenze dell'Ufficio di piano.

Art. 6.

(Delega al Governo in materia di circolazione acquea del traffico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi e criteri direttivi di seguito indicati, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina della circolazione acquea del traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell'ambito della laguna di Venezia, che persegua i seguenti obiettivi:

a) il coordinamento e la disciplina di ogni tipo di traffico, con l'individuazione dei traffici marittimi e portuali che ne rimangono esclusi, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 4;

b) l'individuazione di un sistema di rilevamento dei natanti, al fine di garantire il controllo e la sicurezza della navigazione;

c) una disciplina delle materie inerenti i requisiti, i titoli professionali e le patenti, necessari per

l'esercizio dei servizi di linea e non di linea e, in generale, per la conduzione dei mezzi;

d) una disciplina del sistema sanzionatorio, con particolare riferimento ad un sistema che privilegi le sanzioni di ordine amministrativo rispetto a quello di carattere penale, nonché la validità, a fini sanzionatori, di infrazioni riscontrate attraverso sistemi satellitari o similari;

e) una definizione delle norme concernenti la determinazione e le caratteristiche dei natanti e degli organi di propulsione meccanica degli stessi, al fine di limitare il moto ondoso e le emanazioni inquinanti.

Art. 7.

(Cessioni demaniali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), le sottoelencate aree vengono sdemanializzate e cedute gratuitamente ai comuni di Venezia e Chioggia: Idroscalo G. Miraglia, forte di S. Andrea-Vignole, Arsena- le, S. Basilio ex scalo ferroviario a nord della Marittima, ex lavaggio carrozze delle Ferrovie dello Stato lungo il canale della Scomenzera lato est, caserma Pepe-Lido, forte Ca' Bianca-Lido, forte Malamocco-Lido, tutto l'arenile del Lido, forte Ca' Roman-Pellestrina, forte Penzo-Chioggia.

2. I progetti di utilizzo previsti dalla legislazione vigente possono essere presentati anche in collaborazione con soggetti di diritto privato o pubblico scelti attraverso gara ad evidenza pubblica.

3. I progetti sono corredati di adeguata strumentazione urbanistica e del piano finanziario.

4. Le amministrazioni proprietarie, dopo l'approvazione dei progetti da parte del Comitato provvedono, entro e non oltre tre mesi dalla data della loro approvazione, a concedere il bene al soggetto aggiudicatario della gara di cui al comma 2, in regime di concessione, per un tempo necessario a remunerare il capitale investito nella realizzazione del progetto stesso.

5. Per i beni demaniali loro concessi, le amministrazioni comunali di Venezia e Chioggia hanno la facoltà di prevedere la concessione della gestione a soggetti terzi.

6. L'amministrazione comunale di Venezia ha la facoltà di rivedere, anche con potere di revoca, eventuali concessioni esistenti sulle aree suddette del proprio territorio, tenendo in debita considerazione eventuali atti adottati, effetti prodotti e rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Commissione di salvaguardia)

1. La Commissione di salvaguardia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, esprime i propri pareri vincolanti per le autorizzazioni edilizie e per i piani negli ambiti territoriali di competenza e per i settori

di intervento sino al momento in cui vengono approvati i piani di assetto territoriale (PAT) comunali, il nuovo piano regolatore del porto, il piano regolatore aeroportuale, il piano morfologico della laguna, il piano di bacino ed il piano di assetto idrogeologico del bacino scolante in adeguamento al PALAV.

2. La Commissione di salvaguardia di cui al comma 1, esprime, successivamente, i pareri paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell'ambito della conterminazione lagunare.

3. La Commissione di salvaguardia, di cui al comma 1, è composta da:

- a) il presidente della regione che la presiede;
- b) un rappresentante dell'Unesco;
- c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Consiglio nazionale delle ricerche;
- f) il soprintendente ai beni architettonici e paesaggistici;
- g) il soprintendente al polo museale;
- h) il direttore-coordinatore dell'Ufficio di piano;
- i) il rappresentante dell'Azienda unità locale socio sanitaria (Aulss) competente;
- l) tre rappresentanti della regione Veneto eletti dal Consiglio con voto limitato a due;
- m) un rappresentante della provincia di Venezia;
- n) tre rappresentanti del comune di Venezia eletti dal consiglio con voto limitato a due;
- o) due rappresentanti degli altri comuni di gronda eletti dai sindaci con voto limitato;
- p) un rappresentante dei Vigili del fuoco del comando di Venezia;

Art. 9.

(Distretto idrografico delle Alpi orientali)

1. L'area relativa al distretto idrografico delle Alpi orientali è dichiarata area denuclearizzata.

Art. 10.

(Finanziamento delle opere)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le entrate a bilancio dello Stato relative ad imposte dirette ed indirette, diritti e tasse relative ad attività svolte nell'ambito del porto di Venezia, di competenza dello Stato.

2. Le somme di cui al comma 1 sono assegnate annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2011, al Fondo per l'attuazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e vincolate all'attuazione degli interventi del piano generale degli interventi di cui all'articolo 1. Al comune

di Chioggia, per le finalità di cui alla presente legge, è assegnato almeno il 12 per cento delle risorse attribuite al comune di Venezia.

3. Le somme di cui al comma 1, qualora siano inferiori a 4 miliardi di euro, sono integrate annualmente, fino a concorrenza dei relativi oneri, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di cui all'articolo 11.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 10, pari a 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 2 a 5.

2. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL), nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011, 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni 2011, 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento. A decorrere dall'anno 2014, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

3. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 2, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, propone ogni

anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.